

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1024 DEL 20/06/2022

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "BOSCARDIN" DI VICENZA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - PCTO (GIÀ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO).

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 1081/22

Il Dirigente Referente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Istituto di Istruzione Superiore “Boscardin” di Vicenza, con nota agli atti, ha chiesto la stipula di una convenzione per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – PCTO (già Alternanza Scuola Lavoro) al fine di permettere ai propri studenti esperienze formative e stage presso i servizi di questa Azienda con lo scopo di far acquisire esperienze dirette in ambiente lavorativo volte ad agevolare le scelte professionali.

In proposito va ricordato che ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro tramite esperienze pratiche all’interno di aziende, enti pubblici e privati, permettendo loro di acquisire competenze e conoscenze utili alle future scelte professionali e/o accademiche.

Tali percorsi peraltro sono stati riformati con la Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 784) che li ha ridenominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”, ed ha previsto la loro durata complessiva non inferiore a 90 ore nei licei, 150 ore negli istituti tecnici, 210 ore negli istituti professionali.

Preso atto infine che, in attuazione di quanto disposto con il richiamato art. 1, c. 784, della L. 145/2018, il MIUR in data 4 settembre 2019 ha emanato le Linee guida PCTO prevedendo, tra l’altro, lo schema tipo della convenzione da stipulare con i soggetti pubblici o privati per la realizzazione dei percorsi formativi in oggetto.

Tenuto conto che i servizi di questa Azienda collaborano da tempo nell’orientamento professionale di studenti dei Licei e degli Istituti Superiori presenti nel territorio, con risultati positivi circa le esperienze formative realizzate, si ritiene di accogliere la richiesta.

Premesso quanto sopra, si propone la sottoscrizione della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione.”

Il medesimo Dirigente Referente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di stipulare la convenzione con l'Istituto di Istruzione Superiore "Boscardin" di Vicenza per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento – PCTO di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel testo allegato quale parte integrante del presente atto;
2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
L'ORIENTAMENTO (PCTO)
(D.LGS N. 77/05 e s.m.i.)**

TRA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " BOSCARDIN "con sede in VIA BADEN POWELL, 35, 36100 VICENZA (VI), d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal dott. Vincenzo Trabona nato a Palermo il 30-10-1957 , con codice fiscale TRBVCN57R30G273X.

E

Azienda ULSS 8 Berica – codice fiscale/Partita IVA 02441500242, con sede legale in Vicenza, Via F. Rodolfi, 37 (PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it), d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dalla Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, in qualità di Direttore Generale, nata a Palmi (RC) il 19/05/1957, C.F. BNVMGS57E59G288F, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima Azienda

Premesso che

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" - ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'Azienda ULSS 8 Berica, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti in alternanza scuola lavoro su proposta dell'I.I.S. "Boscardin", di seguito indicato anche come "istituzione scolastica".

Art. 2.

L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.



3. L'attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso/progetto formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Il percorso/progetto formativo individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante, costituisce elemento indispensabile e propedeutico all'inizio del tirocinio stesso.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel PCTO;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di PCTO;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:



- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

Il/i beneficiario/i del percorso/i per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) è tenuto/sono tenuti, prima dell'inizio del percorso stesso, a compilare un modello di richiesta "Frequenza per tirocinio" fornito dal Soggetto ospitante, reperibile nel sito aziendale (www.aulss8.veneto.it).

Tale modello, completo e firmato in ogni sua parte, dovrà essere inviato, insieme agli allegati ivi previsti, al soggetto ospitante, almeno 15gg. lavorativi prima dell'inizio del PCTO, così come stabilito dal Regolamento Aziendale adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1992 del 16.12.2020.

Durante lo svolgimento del percorso il/i beneficiario/i del percorso/i per le competenze trasversali e per l'orientamento è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo, compresi quelli per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV -2/ COVID 19 negli ambienti di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnia assicuratrice PLURIASS SCUOLA UNIPOL SAI polizza a.s. 2021-2022 n. 181469905, impegnandosi al rinnovo della stessa, in caso di scadenza in corso di tirocinio, attraverso comunicazione scritta, indicativa della nuova polizza, alla struttura ospitante.

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'istituzione scolastica) e, contestualmente, all'istituzione scolastica.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;



- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor dell'istituzione scolastica di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;

e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e ha durata triennale.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'istituzione scolastica di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 9

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo non è dovuta ai sensi della legge 21 maggio 2021 art. 10 bis.

Art. 10

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Per IIS "BOSCARDIN"
Il Dirigente Scolastico
Dr. Vincenzo Trabona

Per l'Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina